

STATUTO
BARI MULTISERVIZI S.p.A.
TITOLO I

Denominazione, sede, durata, oggetto sociale e rapporti con
l'Ente capogruppo

Art. 1 - Denominazione

La società è denominata: "Bari Multiservizi Società per Azioni" in sigla "Bari Multiservizi S.p.A."

Art. 2 - Unico socio

Il Comune di Bari è azionista unico della società pertanto l'organo amministrativo deve depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese la dichiarazione di cui all'art. 2362 cod.civ..

Il socio unico può provvedere alla pubblicità prevista nel comma precedente.

Le dichiarazioni dell'organo amministrativo devono essere riportate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

Art. 3 - Soggezione ad attività di direzione e coordinamento

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'attività di direzione e coordinamento dell'Ente Comune di Bari negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura dell'organo amministrativo, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497- bis, comma 2 cod. civ.

Art. 4 - Sede

La Società ha sede in Bari.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere unità locali operative (filiali, uffici senza rappresentanza e agenzie), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato, spettando invece all'assemblea straordinaria dei soci decidere il trasferimento della sede in un comune diverso da quello sopra indicato e l'istituzione di sedi secondarie.

Art. 5 - Oggetto

La società ha per oggetto la gestione di servizi strumentali alle attività dell'Ente Socio Unico Comune di Bari, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del d.l. n.223 del 4 luglio 2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per conseguire la suddetta finalità, la società può esercitare le seguenti attività:

- Servizio di custodia anche polifunzionale che comprenda attività indicate nel presente articolo;
- Manutenzione ordinaria e straordinaria verde pubblico, parchi, arenili, spiagge, arredo urbano e strade;
- Manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili e impianti sportivi;
- Gestione di altri servizi strumentali, anche in global service;
- La società può svolgere attività di studio e di ricerca,



direttamente o mediante convenzioni, purché strumentali all'oggetto sociale.

La società svolge le attività innanzi elencate per conto o a favore del Comune di Bari e - ove consentito dalla normativa, anche comunitaria, pro-tempore vigente e nei limiti previsti dalle stesse - di altri committenti pubblici o privati, nel qual caso dovrà disporre di una contabilità analitica che consenta la determinazione del margine operativo di ciascuna commessa.

A tale ultimo fine, almeno l'ottanta per cento del loro fatturato deve derivare dallo svolgimento dei compiti alla stessa affidati dall'ente pubblico socio e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

La violazione del predetto limite quantitativo costituisce grave irregolarità ai sensi degli artt. 2409 c.c..

I rapporti tra la società e il Comune di Bari sono regolati da apposite convenzioni (contratto di servizio e carta dei servizi), nonché dal Codice di Corporate Governance e dal Codice di Comportamento che saranno adottati dalla società con deliberazione assembleare, su modelli predisposti dal Comune di Bari.

Art. 6 - Rapporti con l'Ente Capogruppo

L'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo da parte del Comune di Bari si esplicherà attraverso i Documenti di Programmazione, regolamenti e l'emanazione di direttive, contenenti obiettivi specifici annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, nonché attraverso la possibile istituzione di un'apposita holding a totale controllo comunale.

La società è dotata di strumenti di programmazione, controllo e coinvolgimento dell'Ente locale azionista al fine di garantire il concreto perseguimento degli obiettivi di indirizzo. I contratti ed i provvedimenti adottati a tali fini sono pubblicati sul sito istituzionale della Società.

L'Organo di Amministrazione predispone uno specifico programma di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informa l'assemblea nella Relazione Previsionale e nella Relazione sul governo societario da allegarsi al bilancio d'esercizio e procede al suo monitoraggio dandone evidenza nella reportistica periodica al Socio. Qualora nel corso dell'esercizio emergano circostanze atte a far ritenere l'avverarsi del rischio di crisi aziendale l'organo amministrativo unitamente al collegio sindacale e al direttore generale sarà tenuto a rendere edotto immediatamente il socio.

L'Organo di Amministrazione, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta dalla Società, dando conto delle proprie valutazioni all'interno della Relazione sul governo societario, può inte-

grare gli strumenti di governo e controllo societario, con:

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;

b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente al Collegio Sindacale le relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea. L'inadempimento da parte degli amministratori di quanto previsto dal presente statuto, dal contratto di servizio, dalla carta dei servizi, dal Codice di Corporate Governance, dal Codice di Comportamento nonché dalle direttive emanate dal Comune di Bari costituisce giusta causa per la revoca degli amministratori. Restano ferme le responsabilità civili e contabili previste dalle vigenti norme.

Art. 7 - Durata

La durata della Società è fissata al trentuno dicembre duemilaquaranta (31/12/2040).

Tale termine può essere prorogato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II

Capitale sociale - Obbligazioni - Finanziamenti

Art. 8 - Capitale sociale

Il capitale sociale è di EURO unmilionetrentatremila/00 (Euro 1.033.000,00) rappresentato da numero ventimila (20.000) azioni ordinarie nominative del valore nominale di Euro cinquanta e centesimi sessantacinque (Euro 51,65) ciascuna.

I conferimenti nel rispetto delle norme di legge possono essere costituiti anche da beni diversi dal denaro ai sensi dell'art. 2342 Codice Civile.

Art. 9 - Obbligazioni

La società può emettere prestiti obbligazionari. L'emissione dei prestiti obbligazionari è deliberata dall'assemblea straordinaria.

Art. 10 - Finanziamenti

La Società nel rispetto delle norme anche regolamentari in materia, può acquisire dal socio versamenti in conto capitale.

La società può, inoltre, acquisire dal socio finanziamenti a



fondo perduto e/o con diritto al rimborso.

In caso di versamenti in conto capitale l'assemblea potrà decidere di utilizzare le relative somme per la copertura di eventuali perdite ovvero di utilizzarle per l'aumento del capitale sociale nei casi consentiti dalle norme in materia di partecipazioni pubbliche.

La Società può altresì acquisire dal socio contributi finalizzati al raggiungimento di specifici obiettivi previsti nel contratto di servizio, in conformità della normativa anche comunitaria vigente.

Art.10-bis - Partecipazioni

La società ai sensi dell'art. 13 del D.L. n.223/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, non può assumere o detenere partecipazioni in altre società o enti.

TITOLO III

Assemblee

Art. 11 - Convocazione delle assemblee

L'assemblea, che è ordinaria o straordinaria, è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, osservando le disposizioni dell'art. 2366 del cod. civ..

Ai sensi dell'art. 2366 comma 3 cod. civ., per la convocazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico provvederà ad inviare al socio almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, un avviso con lettera raccomandata AR e con posta elettronica certificata contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo di adunanza ed elenco delle materie da trattare.

Nello stesso avviso vanno indicati il giorno, il luogo e l'ora per l'adunanza di seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno fissato per la prima.

L'assemblea è valida, pur in caso di mancato rispetto di tali formalità, nell'ipotesi di cui all'art. 2366 commi 4 e 5 cod. civ..

Art. 12 - Presidenza

L'Assemblea dei soci nomina il Presidente, che è assistito da un segretario nominato dagli intervenuti in Assemblea, fatti salvi i casi in cui tale ufficio debba essere assolto da un notaio ai sensi di legge.

Il Presidente verifica la regolare costituzione dell'Assemblea nonché la sua idoneità a deliberare.

Sottoscrive per ciascuna seduta il relativo verbale unitamente al segretario o al notaio, che ne cura la trascrizione nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.

Art. 13 - Assemblea ordinaria e straordinaria

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio;
- determina il compenso degli Amministratori e degli organi di controllo entro i limiti imposti dalle disposizioni di legge,

dei regolamenti, delle deliberazioni e delle direttive dell'Ente;

- nomina e revoca il revisore legale o la società di revisione;

- nomina il Direttore Generale.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

E' inoltre convocata ogni volta che il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico lo ritenga opportuno e quando ne è fatta domanda da parte del socio Comune di Bari ai sensi dell'art. 2367 cod. civ..

L'assemblea straordinaria delibera le modifiche dello Statuto, l'emissione delle obbligazioni, la nomina e i poteri dei liquidatori e quant'altro previsto dalla legge.

TITOLO IV

Organo di amministrazione

Art. 14- Nomina amministratori

La Società è amministrata da un Organo di amministrazione nominato dal Comune di Bari ai sensi e per gli effetti dell'art. 2449 del c.c. e costituito da un Amministratore Unico ovvero, qualora compatibile con il decreto che fissa i criteri in materia, da un Consiglio di amministrazione composto da un numero massimo di tre componenti nel rispetto della normativa di settore, compresa quella vigente in materia di equilibrio tra i generi, compatibilità, conferibilità e onorabilità.

Non possono essere nominati amministratori i dipendenti di amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa ed al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa previsto dalla legge, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza.

La nomina ex art. 2449 c.c. diviene operativa con l'accettazione. L'atto di revoca avrà efficacia dalla data della comunicazione dello stesso alla società.

Il Comune di Bari, al momento della nomina, determina la durata della carica degli Amministratori, che comunque, non può essere superiore a tre esercizi, e la loro scadenza coincide con la data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, il Consiglio di Amministrazione, se nominato in luogo dell'Amministratore Unico, provvede a richiedere al socio di procedere alla nomina degli amministratori mancati. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.



Tuttavia se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende scaduto l'intero consiglio.

Si applica la vigente disciplina della *prorogatio* degli organi gestori di società a partecipazione pubblica.

E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 15 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione se nominato in luogo dell'Amministratore Unico

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto del Presidente.

La convocazione è fatta dal Presidente per lettera da inviarsi a mezzo pec e/o raccomandata A.R. almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo, nonché per conoscenza al Socio unico. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta per posta elettronica certificata, telegramma o telefax spedito almeno 24 (ventiquattro) ore prima. Nello stesso avviso vanno indicati il giorno, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno da trattare.

Il verbale delle riunioni del Consiglio deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario nominati di volta in volta e deve essere contestualmente trasmesso al Socio Unico.

Art. 16 - Poteri

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente all'Organo amministrativo che compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione dell'assemblea nei casi richiesti dalla legge e dall'art. 19 del presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione, se nominato in luogo dell'Amministratore Unico, può delegare ad un solo amministratore taluni poteri e funzioni inerenti alla gestione ordinaria della società senza attribuzione di compensi aggiuntivi, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea. Il Consiglio di Amministrazione, se nominato in luogo dell'Amministratore Unico, potrà designare il consigliere sostituto del Presidente nei casi di assenza o impedimento di quest'ultimo; tale designazione non darà in ogni caso titolo a compensi aggiuntivi.

Rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione e non sono delegabili i poteri e le attribuzioni relativi alle materie di cui all'art. 2381, comma 4° cod. civ..

L'Amministratore unico, ove nominato, assume tutti i poteri e le competenze attribuite al Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Consiglio di Amministrazione dalle norme di legge e dal presente statuto.

La rappresentanza attiva e passiva della Società e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico deve redigere la relazione previsionale annuale, di cui al successivo art. 18, su cui possa essere fondato il controllo sulla gestione, da presentare entro il mese di settembre, per l'anno successivo.

Deve, inoltre, presentare una relazione trimestrale, redatta secondo lo schema che viene fornito dal Socio Unico, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

La società è tenuta all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al Codice dei contratti pubblici. Resta fermo quanto previsto dall'art.192 del medesimo decreto legislativo n.50 del 2016.

La società stabilisce, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

I provvedimenti di cui al comma precedente sono pubblicati sul sito istituzionale della società. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo unitamente al direttore generale della società adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento. La mancata adozione di provvedimenti adeguati costituisce grave irregolarità dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2409, co. 1, C.C..

Il consiglio di amministrazione nomina - conformemente alle linee guida emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e secondo quanto previsto dall'art. 1, co. 7, della legge n. 190 del 2012 - il Responsabile per la prevenzione della corruzione a cui spetta predisporre le misure organizzative per la prevenzione della corruzione ai sensi della legge n. 190/2012.

Art. 17 - Indennità

Agli Amministratori spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio ed un compenso annuale deliberato dall'Assemblea, proporzionale all'effettiva durata della carica, valido per l'intero periodo di durata dell'ufficio, contenuto entro i limiti imposti dalle disposizioni di legge e regolamenti, dalle direttive emanate dal Comune di Bari in materia di compensi agli organi societari e, comunque, dalla



normativa vigente.

Qualora intervengano norme di legge che modifichino i limiti ai compensi degli amministratori, ove il compenso stabilito dall'Assemblea risulti superiore al nuovo limite stabilito dal legislatore, agli Amministratori dovrà essere corrisposto il compenso rideterminato nel nuovo limite previsto, senza necessità della decisione assembleare.

Ove in tre esercizi consecutivi la Società abbia conseguito un risultato economico negativo, si procede alla riduzione del 30 (trenta) per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione.

Il costante rispetto dei predetti limiti andrà asseverato dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione in sede di approvazione di bilancio di esercizio.

Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica quando il risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'Ente controllante.

E' vietato corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza, premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato.

TITOLO V

Relazione previsionale, autorizzazioni dell'assemblea

Art. 18 - Relazione Previsionale

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, entro il 30 settembre di ciascun anno, predisporre e invia al socio unico Comune di Bari, anche ai fini del controllo di cui all'art. 16, comma 1 del D.lgs. n. 175/2016, una relazione previsionale relativa all'attività della società, redatta secondo lo schema fornito dal Socio Unico, contenente la definizione dei piani strategici per il triennio successivo, il budget, con l'analisi dei costi preventivati e degli obiettivi economici, patrimoniali, finanziari e gestionali di breve e lungo periodo anche in termini di investimenti e gestione del personale, riferendosi ad un periodo pari a quello del bilancio pluriennale del socio unico Comune di Bari.

La Relazione Previsionale è approvata nell'ambito del bilancio di previsione dell'Ente, di cui ne costituisce allegato. Le modifiche in corso di esercizio alla Relazione Previsionale approvata che non rientrano nei casi di cui all'art. 19 sono oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Conseguentemente l'Assemblea recepisce la decisione del Consiglio Comunale entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo e autorizza, ai sensi dell'art. 2364 cod. civ., l'organo amministrativo a compiere in tutto o in parte le operazioni contenute nella Relazione stessa e ad adottare i conseguenti provvedimenti. Il termine del 31 dicembre potrà slittare in relazione ad eventuali proroghe del termine di appro-

vazione del Bilancio Previsionale del Comune a seguito di espressa comunicazione del Socio.

Qualora alla scadenza del 31 dicembre l'Ente non abbia approvato il bilancio di previsione, per effetto del differimento fissato da norme statali, la società è autorizzata ad operare nei limiti del Budget Economico dell'ultima Relazione Previsionale approvata, con riferimento alle somme definitivamente rese disponibili nel civico bilancio dell'anno precedente, salvo diversa e motivata disposizione del Socio Unico. Comunque in tal caso dovrà essere assicurato l'equilibrio economico-finanziario della società.



Art. 19 - Autorizzazioni dell'assemblea

L'organo amministrativo deve richiedere, inoltre, la preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea ordinaria per il compimento dei seguenti atti:

- a) cessione dell'azienda o di rami della medesima; acquisti e/o alienazioni di immobili, di impianti industriali, di partecipazioni di aziende e/o rami d'azienda; conferimento di attività sociali in altre società o consorzi;
- b) modifiche in corso di esercizio alla Relazione Previsionale approvata, che comportino variazioni compensative all'interno del budget mantenendo l'equilibrio economico finanziario e che non alterino gli indirizzi contenuti nel Piano d'Impresa della Relazione Previsionale approvata;
- c) singoli impegni di spesa di oltre 250.000,00 (duecentocinquanta mila virgola zero zero) euro anche se corrisposti in via pluriennale non specificatamente e analiticamente indicati nella relazione previsionale;
- d) rilascio di garanzie superiori alla somma predetta;
- e) regolamenti generali per assunzioni e per procedure di gara.

TITOLO VI

Direttore generale

Art. 20 Direttore generale

L'assemblea può nominare un Direttore generale. Con il provvedimento di nomina l'assemblea determina la durata del mandato, che non può eccedere il mandato dell'Organo amministrativo, il relativo compenso e le modalità di sostituzione del medesimo in caso di assenza, impedimento o vacanza del posto.

Il Direttore ha la responsabilità gestionale e la rappresentanza negoziale della società.

In particolare, il Direttore, nell'ambito degli indirizzi e della programmazione della Società, deve:

- a) eseguire le deliberazioni dell'Organo amministrativo;
- b) sovrintendere all'attività tecnica, amministrativa ed economica della società;
- c) adottare i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi e per il loro organico sviluppo;
- d) formulare proposte all'Organo amministrativo, in particolare in merito alle assunzioni e all'organizzazione del persona-

le;

e) sottoporre all'Organo amministrativo lo schema del bilancio preventivo annuale e pluriennale e del bilancio di esercizio;

g) stipulare i contratti deliberati dall'Organo amministrativo;

h) firmare la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del presidente;

i) dirigere il personale e curare le relazioni con le organizzazioni sindacali e le rappresentanze aziendali;

l) formulare proposte per i provvedimenti di sospensione e licenziamento;

m) presentare semestralmente all'Organo amministrativo una relazione sull'andamento dell'azienda;

n) esercitare tutte le altre attribuzioni conferitegli dalla legge e dal presente statuto e dall'Organo amministrativo;

o) sovrintendere all'espletamento di concorsi, gare di appalto, affidamento di incarichi, presiedendo, di norma, le relative Commissioni giudicatrici;

p) coadiuvare l'Organo amministrativo nella predisposizione dei programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale.

Il Direttore Generale deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla legge per le società a controllo pubblico. Restano ferme le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi di cui al d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39.

TITOLO VII

Collegio sindacale e controllo contabile

Art. 21 - Collegio Sindacale

Il Comune nomina ai sensi e per gli effetti dell'art. 2449 del c.c. il Collegio sindacale composto di tre membri effettivi compreso il Presidente e di due supplenti che debbono possedere i requisiti previsti dall'articolo 2397 cod. civ. e seguenti, e non devono incorrere nelle cause di ineleggibilità e decadenza dell'articolo 2399 cod. civ. e da quanto previsto da norme regolamentari in materia.

Il compenso spettante ai componenti del Collegio sindacale viene determinato dall'Assemblea nel rispetto della normativa vigente per le società a capitale interamente pubblico, comunque nei limiti dettati dalle direttive del Comune di Bari

La nomina dei sindaci dovrà altresì essere effettuata in conformità con quanto previsto dalla Legge 12 luglio 2011 n.120 e dal regolamento di attuazione emanato con D.P.R. 30 novembre 2012 n.251 nelle percentuali e per il periodo minimo previsto dalla legge assicurando il rispetto dei principi di compatibilità e conferibilità.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Scadono alla data dell'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. Il componente del Collegio sindacale che

assume la carica in luogo di un sindaco anzitempo cessato dalla carica, resta in carica solo quanto vi sarebbe rimasto il sindaco cessato.

Al Collegio sindacale si applica a disciplina della proroga degli organi amministrativi di cui al D.L. n. 293/1994 come convertito dalla legge n. 444/1994.

Il Collegio Sindacale è l'organo di controllo interno della società e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento, e risponde direttamente al socio unico Comune di Bari della legalità dell'amministrazione.

L'attività ordinaria del Collegio sindacale, oltre a quanto stabilito dal codice civile, comprende anche gli adempimenti previsti dalle norme di legge in materia di società pubblica, dai regolamenti sul sistema dei controlli adottati dagli Enti ex art. 147-quater del TUEL e dalle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.

L'intero Collegio Sindacale deve essere composto da Revisori Legali iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Al Collegio sindacale non può essere attribuita la revisione legale dei conti della società, che va affidata ad un singolo o società di revisione legale iscritto nel relativo registro, con decisione del socio, su proposta motivata del collegio sindacale.

Il Presidente del Collegio Sindacale riferisce al Socio Unico, con le modalità che saranno individuate nel Codice di Comportamento di cui all'art. 6 del presente Statuto, di ogni irregolarità o comportamento che possa fare nascere dubbi sulla legalità dell'amministrazione della società.

Il Collegio Sindacale allega il proprio parere alla Relazione previsionale annuale di cui all'art. 18 del presente statuto e deve allegare, inoltre, alla relazione trimestrale al Socio redatta dagli Amministratori ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto, una propria analisi sull'andamento gestionale con riferimento al conseguimento degli obiettivi ipotizzati nella Relazione Previsionale - con una disamina degli eventuali scostamenti.

Il Collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni, su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

TITOLO VIII

Esercizi sociali - Bilancio - Utili

Art. 22 - Esercizi e bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

L'Organo Amministrativo provvede, entro i termini ed osservando le disposizioni di legge, alla redazione del Bilancio e

della Relazione sull'andamento della gestione sociale ai sensi dall'art. 2428 cod. civ., nonché della Relazione sul governo societario che pubblica contestualmente al bilancio d'esercizio.

L'organo amministrativo, in apposita sezione della Relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ., illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale, motivando, in particolare, sugli eventuali scostamenti verificatisi rispetto alla spesa preventivata.

Art. 23 - Utili e dividendi

Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale sino al raggiungimento del limite stabilito dall'art. 2430 c.c., sono destinati secondo le determinazioni dell'Assemblea.

Il pagamento dei dividendi viene effettuato nel termine fissato dall'Assemblea, presso la sede sociale o presso quegli Istituti di Credito indicati dall'Assemblea medesima.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della Società.

TITOLO IX

Scioglimento e liquidazione della società - Norme integrative

Art. 24 - Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone le attribuzioni, i poteri ed i compensi, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

Art. 25 - Norme integrative

La società assicura il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti secondo le previsioni del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, e per tutto quanto non espressamente disposto o derogato dalle disposizioni di legge e di regolamento in materia di società a partecipazione pubblica, si applicano le norme sulle società contenute nel codice civile, le norme generali di diritto privato e le leggi speciali in materia.

Art. 26 - Competenza esclusiva

Nel caso di controversie è competente in via esclusiva il Foro di Bari.

F.to: Francesco Biga, Luca Fornaro Notaio (col sigillo)

Certifico lo sottoscritto Dottor Luca Fornaro, Notaio in Bari iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Bari, che questa copia fotostatica è conforme all'originale e la rilascio in n° *26* pagine per uso *campiute*.
Bari li 14 Marzo 2012

